

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



# **BANDO DI CONCORSO**

## **COLLEGI UNIVERSITARI**

### **OSPITALITA' RESIDENZIALE**

**Posti "residenziali" presso le proprie Strutture a gestione diretta,  
presso le Strutture a gestione indiretta e presso i Collegi  
accreditati con il MIUR**

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici
- degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale
- degli iscritti al Fondo Ipost

**Anno accademico 2016 - 2017**



## **INDICE**

### **Premessa**

**Art.1 Soggetti del concorso**

**Art.2 Oggetto del concorso**

**Art.3 Requisiti di ammissione al concorso**

**Art.4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN**

**Art.5 Attestazione ISEE**

**Art.6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico**

**Art.7 Graduatoria – Criteri**

**Art.8 Graduatoria - Pubblicazione**

**Art.9 Ospitalità presso i Collegi**

**Art.10 Contributo a carico dello studente**

**Art.11 Accertamenti e sanzioni**

**Art.12 Ricorsi**

**Art.13 Responsabile del procedimento**

**Art.14 Note informative**



## Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice annualmente un bando di concorso per il conferimento di nuovi posti, presso i Collegi di proprietà dell'Istituto a gestione diretta, presso le strutture Inps a gestione indiretta, nonché presso i Collegi accreditati con il MIUR, a sostegno della frequenza di corsi universitari di laurea.

Possono frequentare, in regime di ospitalità residenziale, i figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti al Fondo ex Ipost.

Lo studente vincitore del concorso resta in Collegio per tutta la durata legale del corso di studi, salvo che insorgano cause di esclusione, variazioni della posizione giuridica del titolare del diritto o salvo il caso in cui il beneficiario non mantenga i requisiti di merito richiesti nel bando.

I Collegi universitari disponibili sono presenti su tutto il territorio nazionale, come da elenco allegato al presente Bando. Le prestazioni erogate differiscono da Collegio a Collegio; pertanto, tutti gli studenti interessati sono invitati a contattare direttamente i Collegi per prendere visione del Regolamento interno e acquisire ogni informazione utile.



## Art.1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
- c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale;
- d) l'iscritto al Fondo ex Ipost.

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) figlio o orfano del titolare del diritto;
- b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio;

4. Sono equiparati agli orfani del genitore titolare del diritto gli orfani dell'altro genitore, nonché i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

5. Il richiedente è il beneficiario della domanda di partecipazione al concorso.

## Art.2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per conferire:

### **a) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - Gestione dipendenti pubblici - Gestione assistenza magistrale**

- 91 posti presso le 5 strutture Inps a gestione diretta
- 550 posti in Collegi a gestione indiretta e presso i Collegi accreditati con il MIUR, di cui all'elenco allegato 1 al presente bando di concorso e parte integrante dello stesso;

**b) per la Gestione Fondo Ipost**

- 17 posti in Collegi a gestione indiretta e presso i Collegi accreditati con il MIUR, di cui all'elenco allegato 1 al presente bando di concorso e parte integrante dello stesso.

2. Fermo restando il numero dei posti assegnabili di cui al precedente comma, l'assegnazione presso ciascuna struttura avverrà, altresì, nei limiti dei posti indicati nel predetto allegato 1.

3. Presso le proprie strutture a gestione diretta, l'INPS offre l'ospitalità in formula tutto compreso, per l'intero periodo di frequenza dei corsi e degli esami relativi all'anno accademico 2016/2017, secondo il calendario stabilito da ciascuna Facoltà. Sono garantiti il vitto, l'alloggio, il servizio di lavanderia e guardaroba, l'assistenza infermieristica, spazi e dotazioni per lo studio, la partecipazione alle attività culturali e ricreative promosse all'interno della struttura. Per motivi organizzativi, durante le festività natalizie, pasquali e nel mese di agosto, tutti o parte dei suddetti servizi potrebbero essere sospesi.

4. Presso i Collegi a gestione indiretta e presso i Collegi accreditati con il MIUR di cui all'elenco allegato 1, il trattamento di ospitalità assicurato sarà quello previsto dal Regolamento interno di ciascun Collegio. Tali informazioni potranno essere assunte direttamente presso ciascuna struttura i cui contatti sono presenti nell'allegato 1.

5. Ove un Collegio, per motivi non riconducibili alla volontà dello studente, non dovesse confermare la propria disponibilità all'ospitalità, al beneficiario della prestazione verrà proposto il trasferimento presso altra struttura, conservando il diritto alla prestazione medesima.

**Art.3 – Requisiti di ammissione al concorso**

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno accademico oggetto del bando, senza soluzione di



continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;

b) nel caso di iscrizione al terzo anno accademico o ad anni successivi, ovvero a corsi di laurea specialistica, aver superato, con votazione media non inferiore a 24/30 o con votazione di laurea equivalente, tutti gli esami relativi all'anno accademico 2014/2015, prescritti dalla Facoltà o indicati nel piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo di studi e di permanenza presso il Collegio;

c) essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;

d) non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando;

e) non essere studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico oggetto del bando, secondo le norme che regolano l'ordinamento del proprio corso di studi;

f) non essere stati allontanati da una struttura collegiale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;

g) non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;

h) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2016/2017.

## **Art.4 – Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN**

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:



- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3.Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione "Contatti"/ Strutture Territoriali / Sedi Provinciali e Territoriali.

4.Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

5.Il Pin si può richiedere:

- a) on line, accedendo al sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "Come fare per", alla voce "Ottenere e gestire il PIN", di seguito, nel menù a sinistra, "Richiedere e attivare il PIN" – "Richiedi il tuo PIN";
- b) tramite il Contact center;
- c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

6.Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) – Servizi on line – Servizi per il cittadino.



7. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".

8. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line", nella sezione "Servizi on line" presente sul portale del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).

## **Art.5 – Attestazione ISEE**

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE per prestazioni universitarie. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE Università riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dello studente, come descritto all'art. 10 del presente bando.

3. Tutte le attestazioni ISEE Università elaborate nell'anno 2015 sono scadute il 15/1/2016. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2016. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2016 per prestazioni universitarie, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà respinta.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE Universitaria potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".





## **Art.6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico**

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) nell'area Servizi on line > Accedi ai servizi e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap). Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande - Collegi – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. In caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

3. Nella domanda deve essere indicata la struttura prescelta comprensiva dell'eventuale seconda opzione di destinazione.

4. Il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso contatti con il Collegio prescelto per effettuare l'eventuale test di ingresso dallo stesso prescritto, consapevole che, in caso di mancato superamento del test, il beneficio conseguito verrà revocato.

5. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non usufruire di alcun beneficio scolastico, in denaro o in servizi, di valore superiore a Euro 6.000,00, erogato dallo Stato o da altri Enti ed istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2016/2017.

6. Dovrà essere indicato il corso di laurea frequentato nell'anno accademico 2016/2017 e relativa Università.

7. Per la formazione delle graduatorie, nella domanda dovrà essere indicata la votazione con la quale è stato superato l'esame di scuola secondaria di secondo grado, ovvero la votazione conseguita nel diploma di laurea, oppure l'elenco degli esami presenti nel piano statutario individuale con l'indicazione della votazione conseguita.



8. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

9. La domanda inviata con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

10. E' possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Collegi- domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.

11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e **06 164 164** a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

12. Le domande devono essere trasmesse dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 4 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del 23 luglio 2016 e non oltre le ore 12,00 del 30 Agosto 2016.**

## **Art.7 – Graduatoria – Criteri**

1. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, è predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, rapportato in centesimi, con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE Università 2016, come di seguito indicato:



<b>ISEE</b>	<b>Punti</b>
Pari o inferiore a € 8.000,00	<b>25</b>
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	<b>20</b>
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	<b>15</b>
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	<b>10</b>
Da € 32.000,01 a € 44.000,00	<b>5</b>
Superiore a € 44.000,00	<b>0</b>

2. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2016/2017 dovrà iscriversi al primo o al secondo anno di corso, ai fini del merito scolastico si terrà conto della votazione conseguita con il diploma di maturità o al termine degli studi del ciclo secondario di secondo grado o assimilabili, rapportata in centesimi.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2016/2017, dovrà iscriversi al terzo anno o ad anni successivi o a corsi di laurea specialistica, si terrà conto della votazione media conseguita nell'anno accademico 2014/2015, prendendo in considerazione tutti gli esami dell'anno accademico 2014/2015 prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di facoltà (es. 30/30 corrisponde a 100 punti), oppure sulla base della votazione del diploma di laurea, qualora quest'ultimo sia già stato conseguito (es. voto di laurea 110/110 corrisponde a 100 punti).

4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso e, in ultimo, al candidato di età anagrafica maggiore.

5. Nel caso in cui il concorrente non risultasse vincitore presso la prima struttura prescelta, concorrerà per la struttura di seconda opzione indicata all'atto della domanda.



6. Ai fini dell'assegnazione del beneficio è necessario che lo studente abbia positivamente superato il test di ammissione, se previsto, presso il Collegio convenzionato. Qualora uno studente sia risultato vincitore della prestazione ma non abbia superato l'eventuale prova di ammissione, decadrà dal beneficio.

7. I vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione da parte dell'Istituto e dovranno fornire accettazione del beneficio entro i successivi dieci giorni accedendo all'area riservata e utilizzando l'apposita funzione.

8. Entro il termine di cui al precedente comma, i vincitori potranno dichiarare in procedura che l'accettazione del beneficio è subordinata alla conoscenza del risultato di test d'ingresso all'Ateneo di interesse. L'accettazione, in questi casi, dovrà essere dichiarata entro cinque giorni dalla conoscenza dell'esito del test e, comunque, non oltre il 15 ottobre.

9. In caso di rinunce, i posti rimasti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli altri concorrenti classificatisi in posizione utile, previa verifica della disponibilità di posti nei Collegi prescelti.

10. I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto loro assegnato entro la data comunicata dal Collegio, salvo brevi proroghe che la Direzione del Collegio potrà accordare per giustificati motivi.

11. Alla data di ingresso presso la struttura dovrà, inoltre, essere consegnato un certificato rilasciato dal medico di base attestante lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria.

12. E' obbligatorio presentare alla Direzione del Collegio la documentazione attestante eventuali condizioni di disabilità dello studente.

## **Art.8 – Graduatoria - Pubblicazione**

1. La graduatoria di cui all'art. 7, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella specifica sezione riservata al concorso, entro il 30 settembre 2016.

2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla sezione Servizi in linea, all'interno della procedura "Collegi – Domanda".



3. L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con espresso invito ad accettare o rinunciare al beneficio entro i termini di cui all'art.7 comma 7.

## **Art.9 - Ospitalità presso i Collegi**

1. Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi universitari, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea specialistica.

2. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento del Collegio ospitante.

3. Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:

- il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
- lo studente non abbia conseguito il requisito del merito accademico richiesto;
- lo studente abbia cambiato Facoltà, salvo i casi in cui il cambio sia avvenuto entro il 31 marzo di ciascun anno; tale cambio può essere effettuato per non più di due volte;
- il Collegio non confermi la disponibilità a far permanere lo studente in caso di violazione del Regolamento interno;
- non sia confermata, da parte del Collegio, la disponibilità dei posti assegnati;
- sia accertata la perdita della posizione previdenziale, che ha dato luogo alla prestazione, da parte del titolare del diritto;
- lo studente non sia in regola con il pagamento del contributo a suo carico.

4. Gli ospiti che frequentano l'ultimo anno del relativo corso di studi possono beneficiare dell'ospitalità in Collegio fino alla data di discussione della tesi di laurea e, comunque, non oltre il 30 aprile 2018.

5. I servizi erogati potranno mutare per gli anni successivi a quello di ammissione.

6. Il trasferimento da un convitto all'altro è possibile solo dopo una permanenza minima di sei mesi e previa presentazione di motivata richiesta alla Direzione centrale Credito e Welfare.



## Art.10 – Contributo a carico dello studente

1.L'ospitalità in Collegio, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede un contributo annuo a carico dello studente come sotto definito:

<b>ISEE</b>	<b>Contributo annuo</b>
Pari o inferiore a € 8.000,00	384,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	614,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	922,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	1.299,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	1.613,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	1.920,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	2.304,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	2.688,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	3.072,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	3.456,00
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	3.840,00
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	4.224,00
Superiore a € 92.000,00	4.608,00

2.L'ospitalità in Collegio, presso le strutture a gestione indiretta e presso i Collegi universitari riconosciuti dal MIUR, prevede un contributo a carico dello studente sulla retta stabilita dal Collegio di cui all'allegato 1, come di seguito indicato:

<b>ISEE</b>	<b>% sul costo del soggiorno</b>
Pari o inferiore a € 8.000,00	5 %
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	8 %
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	12 %
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	16 %



Da € 20.000,01 a € 24.000,00	21 %
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	25 %
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	30 %
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	35 %
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	40 %
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	45 %
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	50 %
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	55 %
Superiore a € 92.000,00	60 %

3. Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite da ciascun Collegio. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture. Il mancato pagamento dà luogo a decadenza dal beneficio, oltre che al recupero di quanto dovuto da parte dell'INPS.

4. In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo dovrà essere versato:

- in relazione al periodo di reale presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;
- nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il 31 del mese di Marzo 2017;
- per intero, se il ritiro avviene dopo il giorno 31 marzo 2017.

5. Ad ogni inizio di anno accademico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE Università del relativo anno: per questo motivo, ad ogni inizio di anno scolastico, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto. Contestualmente, lo studente dovrà trasmettere alla Direzione provinciale competente per territorio, sulla base della sede del Collegio, la documentazione attestante la permanenza dei requisiti al merito accademico.

6. Il Fondo della Gestione assistenza magistrale sosterrà, in favore dei rispettivi iscritti, l'onere del contributo.



## **Art.11 – Accertamenti e sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nel caso di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio.

4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

## **Art.12 – Ricorsi**

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, presso le Direzioni provinciali territorialmente competenti, in ragione della sede del Collegio universitario o della struttura INPS a gestione diretta.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

## **Art.13 – Responsabile del procedimento**

1. I responsabili del procedimento sono i Direttori provinciali competenti per territorio, in ragione della sede del Collegio universitario o della struttura INPS a gestione diretta, i cui nominativi ed indirizzi sono presenti nel sito istituzionale.





## Art.14 – Note informative

1. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul beneficiario della prestazione.

2. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.

3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 22 luglio 2016

Il Direttore Centrale

Maria Grazia Sampietro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Sampietro', written over a horizontal line.